

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 31/03/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30, presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.
TREVISAN PAOLO	X	
MINONZIO ALFONSO	X	
CARABELLI ANGELO	X	
GARRI' FRANK	X	
TIBILETTI GIORGIO		X
BARBIERO URBANO	X	
LAVORGNA ANNA ELISABETTA	X	
TOSETTO CLAUDIO	X	
DE CARLI MICHELA	X	
MAFFIOLINI MARCO	X	
FRATTINI STEFANO		X
CRUGLIANO LUCA	X	
BOSCO FRANCESCO	X	

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE DOTT. FRANCESCO DE PAOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dopo aver constatato il numero legale, il Presidente sig. **PAOLO TREVISAN** in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica il punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.

SINDACO

“Al punto 3 abbiamo la conferma delle aliquote dell’Imposta Municipale per l’anno 2021. Praticamente, per garantire il mantenimento dei servizi erogati dall’ente e la corretta gestione della conservazione degli equilibri di bilancio abbiamo mantenuto le stesse percentuali dell’anno 2020; avete visto le tabelle non sono cambiate.”

BOSCO

“Mi chiedo se, proprio in riferimento a quanto accaduto nel 2020, per cui il problema Covid, se non era il caso di dare un segno ai cittadini e abbassare le aliquote, anche di una cifra insignificante, ma era proprio per dare un segno ai cittadini che eravamo accorti e attenti su questo problema.”

SINDACO

“In realtà, l’ammontare Irpef che abbiamo calcolato nel bilancio è il minimo perché non lo calcoliamo da noi, ma è sul portale del Ministero delle Finanze, questo può variare, più o meno è da € 525.000 a € 690.000, chiaramente questo calcolo è sempre stato fatto in questa maniera però abbiamo sempre tenuto la cifra più bassa, è chiaro che però il calcolo di questa addizionale è calcolato sui redditi e automaticamente.”

BOSCO

“Parlo dell’IMU”

SINDACO

“Si scusa, ho sbagliato ritiro tutto ok, proprio per mantenere la salvaguardia degli equilibri abbiamo mantenuto, proprio in previsione di perdita su altre voci.”

SEGRETARIO

“Non nel merito, ovviamente, ma dal punto di vista tecnico visto che è un’obiezione che comunque sia, c’è un po’ in tutti i comuni, ovviamente l’obiezione è lecita, nel senso di dire in periodo di difficoltà se il comune può prevedere un abbassamento delle tariffe, dell’aliquota, eccetera. In genere il ragionamento che è stato fatto nei comuni, anche a Gazzada Schianno, è che noi abbiamo ancora risorse 2020 dei fondi dello Stato per il trasferimento delle funzioni fondamentali e altri che stanno arrivando in questi giorni, però è una situazione un po’ caotica, tanto è vero che le scadenze della rendicontazione di questi contributi, di queste erogazioni dello Stato sono anche rinviate, perché in effetti come lei bene immagina, nel 2020 non c’è la diminuzione di gettito, cioè le persone, quelle che hanno avuto difficoltà, non sarà nel 2020, sarà in futuro; quindi lo Stato se n’è accorto e ha detto, avete questi soldi, teneteli, portateli in anticipo, ve ne diamo altri nel 2021, però queste sono risorse in più.

Prudenzialmente i comuni che ancora non sanno quanto e come possono utilizzare queste risorse in più che sono state date dallo Stato proprio per garantire il minor gettito, il minor incameramento di imposte e tasse e quindi anche dell’Imu, prudenzialmente in questa fase non abbassano le imposte perché non sanno effettivamente ancora come potranno essere garantiti gli equilibri; è ovvio l’obiezione è lecita, però è un po’ in tutti i comuni, prudenzialmente è come dire stiamo un attimo fermi vediamo cosa accade e che cosa succederà nel prossimo futuro. Lo Stato tra l’altro ha detto, io vi dò questi soldi per garantire le funzioni fondamentali, però voi non riducete le tasse a carico dei cittadini finanziandole con queste imposte, perché altrimenti è un gioco a somma zero, ve ne diamo in più per garantire poi effettivamente gli equilibri del comune. Non entro nel merito ovviamente, perché la scelta è una scelta politica, però come contributo, diciamo spero che serva, c’è un po’ questo ragionamento prudenziale di dire, vediamo un attimo cosa accade, perché effettivamente non è ancora chiaro il quadro di come potranno essere garantiti in futuro gli equilibri del bilancio dei comuni e del comune di Gazzada Schianno anche.”

BOSCO

“Capisco il ragionamento, il problema è comunque che davanti ai nostri cittadini noi non diamo nessun segno della partecipazione rispetto a quello che c’è stato nell’anno 2020, per cui io mi astengo comunque dalla votazione proprio per questo motivo.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dell'intervento dei Consiglieri come sopra integralmente trascritto;

PREMESSO che l'articolo 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) ha disposto con i commi dal 738 al 783, a decorrere dal 01.01.2020:

- a) l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 - commi 639 e seguenti della L.147/13 limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI (restano in vigore quelle inerenti la TARI);
- b) la disciplina della nuova IMU;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 13 del 18.01.2021), di "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021";

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/07/2020;

DATO ATTO che la Legge 160/19, per le diverse fattispecie previste, indicava i seguenti limiti:

- abitazioni principali: sono tassate se di lusso, ossia se incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze, con applicazione di un'aliquota base dello 0,5%, che può giungere ad un massimo dello 0,6%, con possibilità di azzeramento (a queste unità immobiliari è applicata una detrazione di € 200,00 calcolata su base annua per ogni unità abitativa, proporzionata ai mesi ed alla percentuale di possesso);
- fabbricati rurali ad uso strumentale: è riproposta la misura base dello 0,1%, con possibilità di azzeramento;
- "beni merce": l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%, incrementabile fino a 0,25%, con possibilità di azzeramento (questi fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022);
- terreni agricoli: l'aliquota base resta pari allo 0,76%, ma può raggiungere l'1,06%, con possibilità di azzeramento;
- fabbricati inclusi nel gruppo "D": è portata allo 0,86% l'aliquota base, ricordando che allo Stato spetta la quota corrispondente all'aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di stabilire l'aliquota nella misura massima dell'1,06% o di contenerla allo 0,76%, pari alla quota dello Stato;
- altri immobili: l'aliquota base è fissata allo 0,86%, ed è aumentabile fino all'1,06%, con possibilità di azzerarla;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2020 con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;

DATO ATTO che la proposta di aliquote 2021 è la conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2020 ed approvate con il sopra richiamato atto consigliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) non è dovuta la prima rata 2021 della nuova IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come

individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RITENUTO, pertanto, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2021 le aliquote della nuova IMU già in vigore nell'anno 2020 e precisamente:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla nuova IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. La detrazione è pari ad €. 200,00	6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (riduzione prevista a partire dalla data di registrazione del contratto e in presenza di dichiarazione)	10,6 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti	Esclusi dalla nuova IMU
Aliquota per immobili categoria catastale C/1 – C/3 ad uso strumentale per la propria attività dove viene svolta attività artigianale, commerciale al dettaglio, escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente ed affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività.	6 per mille
La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso	Esclusi dalla nuova IMU
Aliquota per le aree edificabili	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille
Aliquota altri immobili locati	10,6 per mille
Aliquota immobili in categoria catastale D1 ad uso strumentale dove viene svolta attività artigianale, escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente ed affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività.	7,6 per mille

Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D (anche locati)	10,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili	10,6 per mille

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre comporta l'inefficacia delle delibere delle aliquote e del regolamento adottati con conseguente applicazione delle aliquote e del regolamento vigenti nell'anno precedente;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico ai sensi di legge all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al quale sarà allegato per costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs n° 267/2000;

CON voti favorevoli 8, voti contrari --, astenuti 3 (Maffiolini – Crugliano - Bosco), resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) di **confermare** per l'anno 2021 le aliquote della nuova IMU già in vigore per l'anno 2020 e precisamente:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla nuova IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. La detrazione è pari ad €. 200,00	6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (riduzione prevista a partire dalla data di registrazione del contratto e in presenza di dichiarazione)	10,6 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti	Esclusi dalla nuova IMU

Aliquota per immobili categoria catastale C/1 – C/3 ad uso strumentale per la propria attività dove viene svolta attività artigianale , commerciale al dettaglio, escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente ed affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività.	6 per mille
La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso	Esclusi dalla nuova IMU
Aliquota per le aree edificabili	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille
Aliquota altri immobili locati	10,6 per mille
Aliquota immobili in categoria catastale D1 ad uso strumentale dove viene svolta attività artigianale, escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente ed affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività.	7,6 per mille
Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D (anche locati)	10,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili	10,6 per mille

- 3) di **provvedere** all'inserimento della presente deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione, entro il 28 ottobre 2021, ai sensi all'art. 1 - comma 767 – della L.160/2019;
- 4) di **pubblicare** il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di Gazzada Schianno, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
PAOLO TREVISAN

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO DE PAOLO

(Atto Sottoscritto Digitalmente)